

# proposta di legge n. 150

a iniziativa del Consigliere Marangoni

*presentata in data 11 ottobre 2011*

---

DIVIETO DELL'USO DEI FITOFARMACI NEI CENTRI ABITATI  
E LUNGO LE INFRASTRUTTURE STRADALI

---

Signori Consiglieri,  
la Regione Marche, con legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988, ha imposto il "divieto dell'uso di fitofarmaci nei centri abitati". Nella legge citata all'articolo 1, comma 1, si afferma che "nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l'uso dei fitofarmaci che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti".

Sempre più diffusamente purtroppo si nota invece nella nostra regione un uso eccessivo, improprio e controproducente del diserbo chimico al fine del contenimento/mantenimento delle bordure e delle scarpate stradali; tale uso si verifica anche in aree cosiddette "sensibili" come giardini di scuole materne, parchi pubblici o antistanti ospedali e case di ricovero e cura.

Questo tipo di diserbo chimico, soprattutto a base di glyphosate, viene quindi effettuato anche al di fuori delle aree coltivate, come su scarpate stradali, e non solo da agricoltori ma anche da semplici cittadini, nonché da enti locali (Comuni, Province) e aziende (Trenitalia, ANAS, Autostrade per l'Italia) al fine di evitare lo sviluppo delle erbe cosiddette "infestanti".

Numerosi studi però contraddicono la presunta innocuità dei diserbanti, soprattutto quelli a base di glyphosate, affermando inoltre che i danni dell'uso sistematico del diserbo chimico superano largamente i benefici.

Si ricorda che esiste inoltre una Direttiva dell'UE, la 91/414/CE la quale definisce, all'articolo 2, comma 1, p.to 1.4, i fitofarmaci come "Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate all'utilizzatore e destinate a eliminare le piante indesiderate", e che pertanto l'utilizzo del diserbante commercialmente noto come Glyphosate debba intendersi vietato ai sensi della sopra citata legge regionale.

Occorre evidenziare fortemente che l'uso estensivo e sistematico del diserbo prevede una lunga serie di controindicazioni, tra le quali:

- esso non permette alla vegetazione seminaturale di svolgere il ruolo di difesa del terreno ed espone le scarpate stradali all'erosione e agli smottamenti, che nella nostra regione, data l'abbondanza della componente argillosa dei terreni, è particolarmente diffuso e grave;
- esso abbassa drasticamente la biodiversità vegetale ed animale e la capacità di autoregolazione dei numerosi habitat seminaturali che garantiscono, oltre ad un aspetto gradevole, la funzionalità e la biodiversità biologica delle scarpate stradali;

- riduce sensibilmente l'assorbimento dell'anidride carbonica e l'abbattimento delle sostanze azotate da parte della copertura vegetale eliminata;
- non limita in alcun modo il numero degli interventi in quanto non elimina la necessità delle operazioni di sfalcio;
- rende obbligatorio l'intervento anche negli anni successivi, in quanto le fasce denudate se non più trattate vengono invase da poche specie annuali particolarmente vigorose ed aggressive;
- si acquistano attrezzature e prodotti chimici inutili, oltre che dannosi, mentre non si investe nel miglioramento delle conoscenze, della preparazione dei tecnici, oltre che nell'adeguamento dei mezzi e delle tecniche di manutenzione delle scarpate;
- si determina una perdita di maturità degli ecosistemi marginali, con conseguente riduzione della complessità e della funzionalità sia dal punto di vista vegetale che animale.

Altre Regioni hanno fatto scelte molto più sagge e operativamente più funzionali rispetto alla nostra.

Ad esempio la regione Toscana ha varato, in data 1 luglio 1999, la legge regionale n. 36 avente per titolo "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura". All'articolo 6 essa prevede che i prodotti impiegati devono avere caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non devono riportare in etichetta indicazioni di tossicità per la fauna terrestre e acquatica, nonché per la microflora e la microfauna (esclude pertanto automaticamente l'uso del glyphosate). La stessa legge 36 della Toscana prevede inoltre che chiunque, per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante destinati all'utilizzo per scopi non agricoli, deve richiedere ed ottenere il nulla-osta di carattere sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio. L'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore. Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali. Le aree interessate dai trattamenti devono altresì trovarsi a non meno di 10 metri dalle strade di pubblico passaggio.

La Regione Emilia-Romagna ha da tempo coerentemente affrontato il problema del diserbo al di fuori delle aree agricole con la DGR n. 1469 del 7 settembre 1998 sul tema "Impiego di diserbanti in aree extra – agricole".

Con la più recente D.G.R. n. 1619 del 23.5.2006 sul "Corretto impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante in aree extra-agricole" anche la Regione Veneto è intervenuta per disciplinare l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari nelle aree extra agricole, verde pubblico, parchi, aree attrezzate per attività sportiva e del tempo libero, ma anche bordi stradali e ferroviari.

Tutte queste norme non prevedono un semplice divieto dell'uso dei diserbanti chimici, ma si occupano di regolare la loro utilizzazione ed impedirne un uso indiscriminato. In particolare si preoccupano di quanto avviene nelle aree non coltivate, e per quanto riguarda le aree extra - agricole vengono richieste una lunga serie di autorizzazioni preventive, avvisi, informazioni e controlli a valle degli interventi che hanno l'obiettivo di ottenere, nei fatti, il risultato di ostacolare l'uso sistematico e indiscriminato del diserbo chimico ed evitare rischi ambientali e alla salute umana.

L'attuale legge regionale della Regione Marche inoltre consente di derogare al divieto solo "... in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dall'osservatorio fitopatologico operante nel territorio regionale, ed eliminabili soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci". Pertanto in presenza di accertate e gravi fitopatie che all'atto pratico spesso non esistono.

Riteniamo che questa pratica sia denigrante per una Regione che fa della tutela del territorio il pilastro della propria politica di sviluppo e che usa ovviamente le sue bellezze regionali come una cartolina per la promozione del settore turistico.

Riteniamo inoltre che, se oltre agli aspetti di tutela dell'ambiente e di quelli turistico-ricettivi si debbano aggiungere, doverosamente e prioritariamente, i rischi per la salute di tutta la popolazione, ma nella fattispecie di fasce più vulnerabili come i bambini e gli anziani, risulta inaccettabile come questa pratica possa ancora essere autorizzata ed avallata.

Occorre considerare che negli anni ottanta l'uso dei diserbanti era nella nostra regione assai limitato nelle stesse aree agricole e del tutto inesistente nelle aree urbane e lungo tutta la rete infrastrutturale (ad esclusione delle linee ferroviarie).

La norma prevedeva quindi una tutela verso l'utilizzazione dei fitofarmaci più comunemente impiegati per combattere le fitopatie in ambito agronomico, oltre che negli orti e nei giardini.

L'uso dei diserbanti in sostituzione dello sfalcio per il controllo e la manutenzione della vegetazione è divenuto oggi il pericolo più grave, non solo per la salute umana.

Escludere i diserbanti dalla legge sarebbe paradossale anche applicando la stessa logica della norma: se non si devono usare sostanze, come gli insetticidi, che hanno la funzione di proteggere le piante, tanto meno debbono essere impiegate sostanze che uccidono indiscriminatamente tutte le piante e costituiscono fonte di rischio per l'ambiente e per la salute dei cittadini.

Tenuto conto inoltre del fatto che la legge regionale in oggetto risulta essere stata inapplicata o violata proprio da molte amministrazioni pubbliche anche all'interno dei centri abitati, spesso addirittura accanto ad aree sensibili come scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di ricovero e cura, e similari, occorre modificare la legge regionale in oggetto affinché possano essere adottate concretamente le misure opportune di cui all'articolo 2 della stessa legge proposta.

Venedo alla proposta di legge che presentiamo, l'articolo 1 definisce le finalità della legge, le modalità di deroga e di richiesta del permesso per l'uso dei fitofarmaci stessi in caso di comprovate e gravi fitopatie.

L'articolo 2 stabilisce le caratteristiche del prodotto in relazione alla sua persistenza nell'ambiente e alla assoluta mancanza di requisiti di tossicità per la fauna terrestre ed acquatica.

L'articolo 3 riporta le sanzioni e le modalità di irrogazione specificando inoltre il fatto che copia del verbale vada inviato al Servizio regionale competente.

L'articolo 4 permette di definire l'utilizzo degli introiti delle sanzioni stesse.

L'articolo 5 definisce l'unità previsionale di bilancio nella quale affluiscono i proventi delle sanzioni e gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4.

L'articolo 6 abroga la legge regionale n. 25 del 1988 totalmente ridefinita dalla presente proposta di legge.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti di cui all'articolo 19 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) e dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), è vietato l'uso dei fitofarmaci che vengono impiegati:

- a) per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti, altri parassiti o patogeni vari;
- b) per il controllo della vegetazione indesiderata e per la manutenzione delle scarpate e delle aree verdi.

2. E' altresì vietato l'uso di fitofarmaci ai bordi delle strade carrozzabili di cui al d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e delle strade poderali e interpoderali, nelle zone "E di cui all'articolo 19 della l.r. 34/1992 e dell'articolo 2 del d.m. 1444/1968.

3. E' consentito derogare al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dall'Osservatorio fitopatologico operante nel territorio regionale, ed eliminabili soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci.

4. E' consentito derogare al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 in presenza di apposita autorizzazione del Servizio Ambiente della Regione Marche accordata sulla base di una documentata richiesta.

5. Chiunque, per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo per scopi non agricoli, deve richiedere ed ottenere il nulla-osta da parte del Sindaco previo parere di carattere sanitario del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda ASL competente per territorio e sulla base delle disposizioni in materia da parte del Servizio Ambiente regionale. La comunicazione del parere del Dipartimento Prevenzione e quella dell'Ufficio Ambiente vengono inviate preventivamente al Sindaco dell'ente locale ove ricade l'intervento.

6. Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri da abitazio-

ni, giardini, orti e strade pubbliche e di 50 metri da luoghi sensibili come parchi pubblici, ospedali, asili nido, scuole, case di ricovero e cura.

7. Il Sindaco, sulla scorta delle indicazioni contenute nella dichiarazione dell'Osservatorio fitopatologico ed in base alle prescrizioni del Servizio igiene e sanità dell'unità sanitaria locale e del Servizio Ambiente della Regione Marche, ne determina le modalità ed i limiti di impiego.

#### **Art. 2**

*(Requisiti dei prodotti impiegati)*

1. I prodotti impiegati devono avere caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non devono avere riportate in etichetta indicazioni di tossicità per la fauna terrestre e acquatica, nonché per la microflora, la fauna e la microfauna.

#### **Art. 3**

*(Sanzioni)*

1. La violazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 775,50 ad un massimo di euro 7747,50. La gravità della sanzione è commisurata a due tipologie di sanzioni:

- a) uso di fitofarmaci senza il permesso di cui all'articolo 1;
- b) superamento dei limiti del quantitativo prescritto dal Dipartimento Prevenzione della ASL competente per territorio e delle eventuali prescrizioni del Servizio Ambiente regionale.

2. La sanzione amministrativa è irrogata con le modalità stabilite dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Il verbalizzante invia copia del verbale al Servizio Ambiente Regionale.

#### **Art. 4**

*(Utilizzo dei proventi a fini di ricerca e sperimentazione)*

1. Una quota pari al 20 per cento degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative viene versata alla Regione Marche ed utilizzata per:

- a) realizzare raccolte dati sulle modalità di utilizzazione dei fitofarmaci e sulle richieste di autorizzazione in deroga della presente normativa;
- b) effettuare studi e sperimentazioni sulla conoscenza degli effetti ambientali e sanitari delle pratiche di diserbo e la gestione della biodiversità delle aree seminaturali delle aree urbane, periurbane e della viabilità stradale;

- c) produrre aggiornamenti scientifici sulle problematiche di gestione e conservazione della biodiversità a favore dei tecnici e dei responsabili regionali e provinciali dei servizi ambiente, agricoltura, viabilità e turismo.

**Art. 5**

*(Norma finanziaria)*

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 4 affluiscono a decorrere dall'anno 2012 nell'UPB 30101 del bilancio di previsione del detto anno e successivi.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 6**

*(Abrogazione)*

1. E' abrogata la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati) avente ad oggetto "Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati".